

CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),

della legge 30 marzo 2001, n. 152

L'anno 2017, il giorno 02 del mese di Maggio

TRA

l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A. - Confartigianato), codice fiscale 80082070584, con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152, in persona della sig.ra Valeria Maggiolo nata a Venezia il 21 marzo 1960, codice fiscale MGGVLR60C61L736X delegata dal Presidente e Legale Rappresentante Filippo Ribisi, nato a Matineo (PA), il 08/09/1957, codice fiscale RBSFPP57P08E957D giusta delega concessa ai sensi dell'art.18 dello Statuto INAPA

E

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana codice fiscale 80016040265, con sede legale a Treviso in Piazza delle Istituzioni, 34/ in persona del Presidente Sartor Vendemiano, nato a San Polo di Piave (TV) il 30 giugno 1952, codice fiscale SRTVDM52H30I124I

PREMESSO CHE:

ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in



materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro; le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

- l'Istituto di Patronato e Confartigianato Imprese Marca Trevigiana hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, da ritenersi operante in tutte le sedi zonali presenti e future dell' I.N.A.P.A. sul territorio della provincia di Treviso o su altro di sua competenza, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana conferisce all'I.N.A.P.A. l'incarico di svolgere in favore dei soggetti che si rivolgono ai propri sportelli le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative relative alla iscrizione al Fondo Pensione Solidarietà Veneto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, quali quelle di seguito riportate a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- check up previdenziale rivolto a lavoratori dipendenti di ogni settore, imprenditori (titolari, soci, collaboratori anche familiari) artigiani e/o di altri settori, lavoratori autonomi di ogni settore (anche fuori albo) nonché loro familiari fiscalmente a carico, finalizzato alla promozione, a valorizzare la consapevolezza e l'importanza dell'investimento nella previdenza complementare;
- raccolta delle adesioni al Fondo Pensione Solidarietà Veneto mediante compilazione della relativa modulistica e presentazione agli uffici del Fondo stesso, di cui Confartigianato nel Veneto è parte istitutiva.

2


Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività

L' I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 ai soggetti che si rivolgeranno agli sportelli delle proprie sedi zonali o nei recapiti attivati, negli orari di apertura al pubblico in uso nel tempo nei singoli uffici.

L'I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'I.N.A.P.A. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'I.N.A.P.A. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

Articolo 3- Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro. Il Patronato I.N.A.P.A. e Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, in quanto emanazione della medesima Organizzazione che li ha promossi, convengono che per le attività di cui all'art.1, oggetto della presente convenzione, non sia dovuto alcun rimborso o corrispettivo. L'attività predetta è pertanto svolta a titolo gratuito.

Articolo 4- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dalla data in premessa ed è tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art.6.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

Articolo 5- Responsabilità

Le parti convengono che, fermo restando la diligenza degli operatori dell'INAPA nello svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente convenzione, nessun risarcimento potrà essere richiesto da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana per eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dagli stessi operatori INAPA nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 6- Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con modalità di ricezione tracciabili con preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 7- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8- Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo agli Operatori I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. L'I.N.A.P.A. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione

L'I.N.A.P.A. pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.



Articolo 10- Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra I.N.A.P.A. e Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11- Registrazione


La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Articolo 12- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Treviso 2 Maggio 2017

Il Patronato INAPA



Confartigianato Imprese Marca Trevigiana




Confartigianato
IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Piazza delle Fabbricanti, 34/A - 31100 TREVISO
C.F. 80016040265